



COMUNE DI CALASCIBETTA AREA TECNICA

Criteria per la riduzione costo di Costruzione nel rilascio dei permessi a costruire

ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 380/2001
come recepito con L.R. 16 del 10/08/2016-

Approvati con atto di CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 25.01.2017

Calascibetta, __11.01.2017

Criteri per la riduzione costo di Costruzione nel rilascio dei permessi a costruire

(ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 380/2001 come recepito con L.R. 16 del 10/08/2016)

Art. 1

La riduzione degli oneri, nel rispetto dei principi generali della normativa, deve privilegiare e quindi premiare:

- a) il reinsediamento abitativo ed il ripopolamento del Centro Storico, con priorità con gli interventi sugli immobili destinati a prima residenza o attività ricettivo/alberghiera;
- b) la riqualificazione energetica degli edifici ,
- c) la qualificazione del decoro estetico-ambientale attraverso interventi che, nelle finiture ed aspetto esterni degli immobili, utilizzino sistemi, tecnologie e recupero di materiali tradizionali.

Art. 2

Alla luce dei principi di cui all'art. 1, si definiscono le percentuali di riduzione appresso riportate:

	Destinazione immobile	Riduzione
a	Immobili destinati a residenza come prima abitazione zona Storica	50%
b	Altri Immobili destinati a residenza zona Storica	30%
c	Immobili destinati ad attività commerciali di vicinato in zona Storica	35%
d	Immobili destinati ad attività ricettive : B&B, Case vacanze, Albergo diffuso in zona Storica	50%
e	Immobili destinati a residenza come prima abitazione zona B	25%
f	Altri Immobili destinati a residenza zona B	20%
g	Immobili destinati ad attività commerciali di vicinato zone B	25%
h	Immobili destinati ad attività ricettive : B&B, Case vacanze, Albergo diffuso, zone B	30%
i	Premialità per interventi e/o nuove costruzioni ispirati al risparmio energetico, all'ecologia, alla bioedilizia, alla riduzione del rischio sismico, al riciclaggio dei rifiuti, alla rigenerazione urbana, al recupero edilizio e ristrutturazione urbana ed edilizia	30%

Art. 3

Restano salvi i casi di esonero totale previsti dal richiamato articolo 17 del T.U. per l'edilizia di cui al DPR 380/2001 come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. n. 16 del 10/08/2016.

Art. 4

Ai fini della concreta applicazione delle riduzioni di cui alla superiore tabella debba precisarsi che:

1. Si intendono destinati a prima abitazione gli immobili o unità abitative nella quali nel termine di giorni 60 dalla ultimazione dei lavori, il soggetto richiedente il titolo abilitativo ivi trasferisca la propria residenza e ne dia comunicazione formale all'ufficio tecnico c.le;
2. Si intendono destinati ad attività ricettive (B&B, Case vacanze, Albergo diffuso) gli interventi per i quali viene richiesto il provvedimento abilitativo a tale scopo ed avviano la relativa attività entro giorni 90 dalla ultimazione dei lavori, , dandone formale comunicazione all'ufficio tecnico c.le;
3. I lavori devono essere completati nel termine previsto nel provvedimento abilitativo senza proroghe;
4. La premialità per interventi di riqualificazione energetica si applica ove gli stessi sono tali da far raggiungere e/o utilizzare elementi la cui efficienza energetica risulti superiore del 25% dei limiti minimi di legge e per almeno tre tipologie di elementi.
5. Ove non si verificano o si accerti il mancato raggiungimento delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 la riduzione apportata viene revocata e il soggetto che ne ha fruito è tenuto a corrispondere al Comune le somme non pagate incrementate degli interessi legali dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo sino al pagamento del dovuto. A tal fine prima del rilascio del provvedimento abilitativo il soggetto richiedente dovrà presentare apposito atto formale di impegno ;
6. La riduzione di cui alle lett. "d" e "i" della tabella precedente sono cumulabili con le riduzioni previste dalle altre lettere ove ne ricorrano i presupposti e fermo restando l'abbattimento massimo del 100%;